



COMUNE DI VITERBO

POLIZIA MUNICIPALE



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI***

**NOLEGGIO DA RIMESSA CON
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE
AUTOBUS**



Legge Regionale 4 Dicembre 1989, n° 73

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

ART.1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1) Il servizio da noleggio con conducente svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui all'art. 85, secondo comma D.Lgs 30.04.1992 n° 285 integrato dal Regolamento di attuazione DPR 16.12.1992 n° 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dalle norme recate dal medesimo D.lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione DPR: 16.12.1992 n° 495 così come modificato dal DPR 16.09.1996 N° 610;
- b) dai regolamenti CEE nn. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;
- c) dalla Legge 14.02.74 n° 62 e 14.08.74 n° 394;
- d) dal D.M. 18.04.77 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) dagli artt. 86 e 121 del T.U.L.P.S. 18.06.31 n° 773 nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione 06.05.40 n° 635;
- f) dal DPR 24.07.1977, n° 616 e Decreto Ministro Trasporti 20.12.91 n° 448;
- g) dalle L.R. 04.12.89, n° 73, modificata ed integrata con successiva L.R. 09.06.92 n° 38;
- h) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART.2

DETERMINAZIONE DEL NUMERO, DEL TIPO E DELLE CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPONDENTE NUMERO DELLE LICENZE AUTOBUS ASSENTIBILI.

1) In conformità ai principi recati dall'art. 3, 3° comma della L.R. 04.12.89, n° 73, (rispetto del rapporto di una licenza-autobus ogni 3.000 abitanti residenti), sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale, nonché la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e le strutture di promozione turistica competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al D.M. 18.04.77 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero ed il tipo degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed il corrispondente numero di licenze-autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio nel Comune di Viterbo viene determinato in numero di 20 (venti).

(Il comune di Viterbo ha una popolazione residente di 60.000 abitanti, agli inizi dell'anno 1998, e quindi il rapporto è di 20 (venti) licenze, trascurando lo scaglione inferiore all'unità).

In attività a Gennaio 1998, ci sono 15 licenze assentite:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1) - SANTINI BENITO | MERCEDES PADANE | VT 195671 |
| 2) - VITERTUR SERVIZI PUBBLICI SRL | FIAT 343 | VT 175025 |
| 3) - GIANNIBUS SAS DI MAZZINELLI G. | IVECO FIAT 370.12.30 | AN 160 MY |

| | | |
|--|----------------------|----------------------------|
| 5) - SNC AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE DI GASBARRI FRANCESCO ANTONIO & C. (S.A.C.G.) | FIAT IVECO | AJ 959 KE |
| 6) - SOCIETA' AUTOTRASPORTI GASBARRI FRANCESCO & FIGLI DI GASBARRI GIROLAMO & C. SNC | FIAT 370.12.26 | VT 222408 |
| 7) - VITERTUR SERVIZI PUBBLICI SRL | VOLVO B10 | TELAIO |
| YV31M2D11MA027586 | | |
| 8) - VITERTUR SERVIZI PUBBLICI SRL | VOLVO B10 | TELAIO YV31M2D18MA02689 |
| 9) - MOLINARI LUCIANO 419247 | SETRA | VT |
| 10) - MOLINARI LUCIANO | FIAT 370 GT | VT 302716 |
| 11) - O.V.E.T. DI LUSTRISSIMI ETTORE | AUWERTER NEOPLAN 116 | VT 345213 |
| 12) - SANTINI BENITO | SETRA S 215 H | VT 350316 |
| 13) - CALISTI GIUSEPPE | SETRA 215 HD | TELAIO 101796125 |
| 14) - BERTUCCINI ALESSANDRO | SETRA S 215 | VT 322626 |
| 15) - STEFANI LUIGI | SETRA S 215 HD | VT 321025 |
| 16) - SENSI SOCRATE | MERCEDES BENZ 711 | VT 294785 |

Quindi il Comune e di Viterbo può autorizzare ulteriori 5 licenze-autobus, per l'esercizio di tale servizio.

La capienza dei futuri autobus, di cui alle 5 licenze in aumento, è fissato come segue:

autobus da n° 30 posti n° 1

autobus da n° 58 posti n° 3

autobus da n° 75 posti n° 1

ART.3

LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO.

1) Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto a mezzo di autobus, occorre apposita licenza comunale.

2) La licenza di esercizio viene rilasciata dal Dirigente della Polizia Municipale sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti, rispettivamente, ai successivi artt. 6 ed 8 del presente regolamento, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3) La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autobus da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal D.M. 18.04.77 e sue modifiche ed integrazioni.

4) Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile, ai sensi del precedente art. 2.

5) Il Comune dovrà trasmettere alla Regione, Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità, copia delle licenze di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Regione la tenuta di apposito schedario.

6) Allorquando ricorrano particolari motivi, di interesse pubblico o necessità di trasformazione dei servizi, il Comune può procedere alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio, sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Criteri, numero e modalità saranno stabiliti mediante deliberazione di Giunta Municipale, sentite le Organizzazioni di Categoria del Settore dell'Autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART.4

DURATA E TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1) La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di otto anni, decorrente dalla data del suo rilascio.

Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per uguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza (previsti nei successivi artt. 22, 23 e 24) nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal Comune, secondo quanto stabilito dal 6° comma del precedente art. 3.

2) La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che saranno trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare. Inoltre, in caso di perdita dei requisiti fisici del titolare, la licenza può essere trasferita agli eredi o ad altro soggetto.

3) Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio, o trasferire la licenza ad altro soggetto, secondo le modalità dell'art. 10

4) Il trasferimento della licenza e il rinnovo sono assentiti con determinazione del Dirigente, previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 9.

5) In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza si dà corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art. 5 nonché, previa verifica, a carico del medesimo soggetto interessato, dell'assenza delle cause di impedimento di cui al successivo art. 11.

6) Al titolare che abbia trasferito la licenza di esercizio non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, né può essere trasferita altra licenza prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del trasferimento della precedente.

ART.5

REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO.

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone, nonché ad Enti ed Aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2) Gli aspiranti al rilascio della licenza debbono dimostrare di avere i seguenti inderogabili requisiti:

- a) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di Imprese, Enti ed Aziende pubbliche, tale requisito dovrà essere posseduto dal Legale Rappresentante delle Imprese, Enti ed Aziende Pubbliche predette;
- b) per le Ditte individuali di risiedere nel Comune;
- c) per le Ditte individuali, proprietarie di un solo autobus che conducono personalmente, di essere in possesso del certificato di iscrizione all'art. 121;
- d) di avere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- e) di essere proprietari, o di avere la disponibilità in leasing, degli autobus che si intendono adibire al servizio conformi ai tipi e alle caratteristiche stabiliti dal D.M. 18.04.77 sue modificazioni e integrazioni dalla L.R. 38/92 e di fabbricazione non superiore a dieci anni, alla data di avvio del servizio;
- f) di aver ubicato la propria sede od ufficio nel territorio del Comune di Viterbo, nonché di disporre, nello stesso territorio, di attrezzature e di idonei immobili, o aree attrezzate, per il

ricovero degli autobus e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio;

- g) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida degli autoveicoli oggetto della licenza. Nel caso di Imprese, Enti ed Aziende, tale certificato dovrà essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus.

ART.6

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO D'AUTOBUS

1) La istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus, deliberata a suo tempo con proprio provvedimento dal Consiglio Comunale, è soggetta alle prescrizioni e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

2) fermo restando la validità delle licenze già assentite, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere con determinazione del Dirigente a quanto appresso indicato:

- a) indire il concorso pubblico per il rilascio delle licenze disponibili. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo autobus;
- b) stabilire i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
- c) definire i criteri per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8;
- d) determinare, in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 5, i requisiti che gli aspiranti della licenza debbono possedere;
- e) stabilire in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art.11, le cause di impedimento al rilascio della licenza;
- f) definire gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

ART.7

DOMANDA PER OTTENERE IL RILASCIO DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1) Chi intende ottenere la licenza per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

2) In tale domanda, da presentare nei termini stabiliti dal bando di concorso, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica ed alle proprie complete generalità, codice fiscale e partita I.V.A., il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonché l'ubicazione, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, della sede, degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli autobus.

3) Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle Imprese ai sensi del DPR 581/95 e modificato con DPR 559/96 tenuto presso le Camere di Commercio;
- c) certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 04.01.68, n° 15;
- d) certificato di residenza nel Comune ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 04.01.68, n° 15;
- e) certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus;

- f) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - g) dichiarazione di impegno a non espletare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
 - h) eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.
- 4) Alla domanda prodotta dal Legale Rappresentante di società debbono essere allegati, oltre ai documenti elencati al precedente 3° comma sotto le lettere a), b) ed h), i seguenti ulteriori documenti:
- a) statuto ed atto costitutivo;
 - b) certificato di iscrizione presso la cancelleria del competente Tribunale;
 - c) per le società cooperative, iscrizione all'Albo Prefettizio;
 - d) elenco dei soci e degli amministratori;
 - e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in capo allo stesso Legale Rappresentante ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 04.01.1968, n° 15;
 - g) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autobus;
 - h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.
- 5) Alla domanda prodotta dal Legale Rappresentante di Enti o Aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma sotto le lettere a), e) ed h) e quelli individuati al 4° comma sotto le lettere g), h) ed i) i seguenti ulteriori documenti:
- a) regolamento o statuto aziendale;
 - b) elenco degli amministratori e nominativo del direttore.
- 6) Le ditte che non esercitano già detto servizio, il certificato di cui al 3° comma, lettera b) potranno produrlo entro sessanta giorni dalla data di rilascio della licenza comunale di esercizio.

ART.8

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE COMUNALI DI ESERCIZIO

- 1) In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.
- 2) La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza debbono dimostrare il possesso:
- a) essere stato dipendente, per un periodo complessivo di almeno 1 anno, di una impresa di noleggio con conducente;
 - b) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;
 - c) svolgere la predetta attività nella forma di impresa artigiana, con iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della Legge 05.08.85 n° 443, anche se in forma associata in consorzio tra imprese artigiane od in altre forme previste dalla Legge;
 - d) avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso:
 - l'anzianità di presenza operativa;
 - la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;
 - il numero di uffici aperti al pubblico;

- la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata;
- e) essere esercenti di autoservizi di linea.

ART.9

COMMISSIONE CONSULTIVA

- 1) Presso il Comune è costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- 2) la commissione consultiva è composta da:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) da un funzionario della Regione Lazio (Assessorato ai Trasporti);
 - c) dal Dirigente che rappresenti il Comune;
 - d) dai Rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentative a livello nazionale.
- 3) La Commissione è nominata con atto della Giunta Comunale e dura in carica 5 anni.

ART.10

DOMANDA PER OTTENERE IL RINNOVO O IL TRASFERIMENTO DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) Chi intende ottenere il rinnovo o il trasferimento della licenza comunale di esercizio deve presentare domanda in carta legale al Sindaco;
- 2) nel caso di rinnovo della licenza la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni, precedente alla data di scadenza della licenza stessa;
- 3) nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo, deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente art.7.

ART.11

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO OD AL RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

- 1) Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al suo rinnovo, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:
 - a) aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;
 - b) essere incorsi in condanne, passate in giudicato, e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.56 n° 1423, 31.05.65 n° 575, 13.09.82 n° 646, 12.10.82 n° 726, 23.12.82 n° 936, sulla lotta alla delinquenza mafiosa;
 - d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte o la incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - e) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione, a norma degli art. 142 e seguenti del R.D. 16.03.42 n° 267;

- f) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale o fiscale;
- g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sia da parte del Comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri Comuni;
- h) essere incorso nella revoca della licenza, oppure in tre provvedimenti di sospensione della licenza stessa, od aver perduto il possesso di uno dei requisiti elencati al precedente art. 5.

ART.12

ACCERTAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI AUTOBUS E DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOBUS

1) L'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 38/92, nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene agli autobus sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio, sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo delle licenze, dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 9.

Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione.

- 2) La Commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autobus e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione Comunale, per i conseguenti adempimenti di competenza, nonché, all'Amministrazione Regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13, secondo comma, della L.R. 73/89.
- 3) Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autobus non risponda ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del T.U.L.P.S. n° 393 del 15.06.59.
- 4) Ove, invece, l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decorre, qualora, il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autobus stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Comune, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art. 26, primo comma, lett. n) del presente regolamento.

ART.13

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI: MODIFICA, RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI

1) La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune sono soggetti a specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che vi provvede con Determinazione del Dirigente previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla Commissione di cui al precedente art. 9.

2) L'autobus che sia fermo per riparazione può essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro autobus che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autobus in riparazione.

L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal Dirigente previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autobus, esperiti dalla commissione consultiva.

3) Nel caso in cui si dia luogo, in via definitiva, alla sostituzione dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

4) La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 9.

ART.14

CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO

1) Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri a graduazione progressiva, sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

2) Gli stessi autobus debbono, altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla Legge 13.11.78, n° 727.

ART.15

TARIFFE

1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

2) I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono tenere costantemente esposte, nelle autorimesse, negli uffici e sugli autobus, le tabelle tariffarie e provvedere a renderle note agli esercizi alberghieri, alle pensioni e locande, alle agenzie di viaggio, alle strutture di promozione turistica.

3) Spetta alla Commissione di cui al precedente art. 9 il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio.

Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il Sindaco può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca della licenza ai sensi del successivo art. 23, in tal caso la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

ART.16

INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1) L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Dirigente fino a un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare dimostri di non avere la disponibilità dell'autobus per causa non imputabile alla sua responsabilità, dimostrando di aver provveduto all'ordinazione dell'autobus, fornendo, in tal caso, il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autobus stesso.

3) Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per nome e conto del titolare stesso.

ART.17

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1) Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale, resta a completo carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

2) Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autobus le responsabilità personali di carattere civile e penale agli stessi imputabili, a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ART.18

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA LICENZA DI SERVIZIO COMUNALE

1) Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16, e le responsabilità di cui all'art. 17 del presente regolamento, al titolare della licenza fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:

- tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato indicante la data di effettuazione del servizio, luogo di appartenenza e di arrivo del medesimo, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle amministrazioni regionale e comunale e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa, per almeno 5 anni dalla data di ciascun servizio. Nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la dichiarazione "Per questo servizio verrà emessa regolare fattura, con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio, del tempo impiegato e del tragitto percorso";
 - b) tenere esposta nella sede legale, nelle autorimesse e sugli autobus copia autentica della licenza comunale di noleggio, nonché le tabelle contenenti le tariffe da applicarsi per il servizio;
 - c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale, entro le 48 ore, ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
 - d) assicurare agli autobus il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
 - e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa degli autobus, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede, e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;
 - f) sottoporre gli autobus e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione, controllo che le Amministrazioni regionale o comunale riterranno di disporre;
 - g) conservare a bordo degli autobus apposita dichiarazione, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'ente, dell'impresa o azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
 - h) far stazionare gli autobus adibiti al servizio all'interno delle rimesse;
 - i) verificare e curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente: provvedere alla loro tempestiva riparazione in caso di guasto.
- 2) A carico del titolare della licenza sono posti, inoltre, i seguenti, specifici divieti:

- a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b) di stazionare con gli autobus, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio risulti essere stato preventivamente contrattato, può, tuttavia, essere consentito che gli autobus stessi sostino negli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
 - c) di adibire l'autobus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ed itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio

ART.19

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1) I conducenti degli autobus in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autobus tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- c) al termine di ogni corsa visitare diligentemente l'interno degli autobus e depositare entro le successive 24 ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- d) tenere a bordo dell'autobus, ed esibire a richiesta, copia del presente regolamento;
- e) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autobus e quelle della circolazione stradale, prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2) Ai conducenti degli autobus in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autobus persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) consentire il trasporto ad un numero di persone che superino il limite massimo dei posti ammessi dalle caratteristiche dell'autobus e dalla carta di circolazione;
 - c) portare animali propri nell'autobus;
 - d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
 - e) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autobus;
 - f) chiedere, a qualsiasi motivo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autobus;
- g) fermare l'autobus ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART.20

SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora, per avaria dell'autobus o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autobus stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo.

Il conduttore è tenuto a garantire il servizio concordato o a rimborsare l'intero importo pagato.

ART.21

DISPONIBILITÀ' DELL'AUTOBUS NOLEGGIATO

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre dell'autobus noleggiato in aggiunta ai termini pattuiti, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo.

ART.22

SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1) La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni, in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

2) La sospensione è disposta dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3) Il Comune provvede altresì a dare notizia della sospensione della licenza alla Regione ed all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART.23

REVOCA DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

1) La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- c) quando l'autobus da noleggio sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus stesso, entro il termine all'uopo fissato dal Comune;
- e) quando il titolare sia incorso nella violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 14, 15., 16 e 18, 1° comma, lett. a), b), e), f) ed h); Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
- f) quando il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
- g) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

- h) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;
- i) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;
- l) quando il titolare della licenza, per le ditte individuali, o il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie;
- m) quando in capo al titolare della licenza, per le ditte individuali, o in capo al legale rappresentante della società, ente, od azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne, con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti ed uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale o fiscale;
- n) quando il titolare della licenza, per le ditte individuali, o il legale rappresentante della società, ente, od azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
- o) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o la società, l'ente, o l'azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza o la rimessa in altro Comune;
- p) quando il titolare della licenza non disponga più della rimessa.

2) La revoca è pronunciata con deliberazione di Giunta Municipale ed è disposta con atto del Dirigente, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3) Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, per i conseguenti provvedimenti di competenza, sia la Regione che l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Viterbo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.24

DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

1) La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi;

- a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
- d) per cessione della proprietà dell'autobus senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
- e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento incida sulla regolarità del servizio, e salvo quanto disposto dal precedente art. 4, 3° comma.

2) La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione di Giunta Municipale e disposta con provvedimento del Sindaco.

3) Della pronuncia di decadenza dovranno essere informati, a cura del Comune, per i provvedimenti di competenza, la Regione e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Viterbo, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.25

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 20.04.1992, n° 285 sono punite con la procedura dell'art. 16, secondo comma della Legge 689 del 24.11.1981.

ART.26

ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1) Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2) Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Regione, fermo restando l'esercizio, da parte della Regione stessa, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della Legge Regionale 04.12.89 n° 73 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso troveranno applicazioni le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge Regionale 20.12.78 n° 74.

ART.27

SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1) La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento, nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, 2° comma, della L.R. 04.12.89 n° 73.

2) Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione dalla Regione.

ART.28

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

1) I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio altrove alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1 alla Legge comunale e provinciale e norme attinenti ed agli altri Regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

3) Spetta all'Amministrazione Comunale vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge nonché di quelle recate dal presente Regolamento.

4) Dopo l'approvazione del regolamento da parte della Regione, l'Amministrazione Comunale provvederà, entro due anni dall'approvazione predetta con le procedure previste dall'art. 12 del presente Regolamento, alla verifica del possesso, in capo al titolare delle licenze già assentite, dei

requisiti di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento nonché all'accertamento dell'assenza a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all'art. 11 del Regolamento.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS**

- **ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**
- **ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO, DEL TIPO E DELLE CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPONDENTE NUMERO DELLE LICENZE ASSENTIBILI**
- **ART. 3 - LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**
- **ART. 4 - DURATA E TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA DI ESERCIZIO**
- **ART. 5 - REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**
- **ART. 6 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO D'AUTOBUS**
- **ART. 7 - DOMANDA PER OTTENERE IL RILASCIO DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**
- **ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE COMUNALI DI ESERCIZIO**
- **ART. 9 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**
- **ART.10 - DOMANDA PER OTTENERE IL RINNOVO OD IL TRASFERIMENTO DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**
- **ART.11 - CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO OD AL RINNOVO DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**
- **ART.12 - ACCERTAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI AUTOBUS E DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOBUS**
- **ART.13 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS. MODIFICA, RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI**
- **ART.14 - CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO**
- **ART.15 - TARIFFE**
- **ART.16 - INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**
- **ART.17 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO**
- **ART.18 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE**
- **ART.19 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA**
- **ART.20 - SOSPENSIONE DELLA CORSA**
- **ART.21 - DISPONIBILITA' DELL'AUTOBUS NOLEGGIATO**
- **ART.22 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**
- **ART.23 - REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**
- **ART.24 - DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO**
- **ART.25 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**
- **ART.26 - ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO**
- **ART.27 - SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI**
- **ART.28 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI .**